

## REVISORE UNICO DEI CONTI

**Parere n. 28 del 16/12/2025**

**Oggetto: proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 12/12/2025 “Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 Dicembre 2024”**

**Premesso**

- che entro il 31-12-2024, le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art.2, c. 1, lett.a) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) devono approvare il provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31-12-2023 e la relazione di attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31-12-2023 (art. 20, commi 1 e 2 e comma 4 , del TUSP);

- che dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016, “Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche”, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. I piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcune delle categorie di cui all’art. 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazione di società che, nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazione in società diverse da quelle costituire per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4 del D.Lgs. 175/2016;

**Visto** che le società di cui il Comune possiede le seguenti partecipazioni che svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle attività istituzionali dell’Ente:

SOCIETÀ		QUOTA DETENUTA IN %	VALORE DELLA PARTECIPAZIONE COMPLESSIVO
1	ATI IDRICO AGRIGENTO N. 9 in liquidazione è stato istituito per	0,67 %	



**Comune di Montevago**  
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)  
(L. R. N. 15/2015)

## REVISORE UNICO DEI CONTI

	adempimenti di legge		
2	SO.GE.IR. S.p.a. – A.T.O. RIFIUTI AG 1 in liquidazione	2,33 %	
3	SSR ATO 11 Agrigento Ovest (Società per la regolamentazione del servizio gestione rifiuti)	2,329 %	
4	GAL Valle del Belice (Autorizzata con deliberazione di C.C. n. 6 del 17.05.2016) - 10 azioni con valore di € 200,00 per azione	4,08 %	€ 2.000,00
5	SAMO AMBIENTE SRL nuova società per la gestione rifiuti	31,64%	€ 3.164,00
6	AICA Azienda speciale consortile – Azienda Idrica Comuni Agrigentini	0,74%	

**atteso** che, sulla base della “Relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni le partecipazioni” prodotta dall’Ente, le partecipazioni:

- di cui al punto 2 e 3 sono obbligatorie per legge;
- di cui al punto 1, 4, 5, 6 si propone il mantenimento in quanto prevista in applicazione della vigente normativa di settore;

**Considerato** che il Comune di Montevago può mantenere partecipazioni in società per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, del T.U.S.P. per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici;
- f) al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

## REVISORE UNICO DEI CONTI

**Rilevato** che non sono state rilevate presupposti o necessità per l'adozione di un piano di razionalizzazione mirato all'eliminazione o soppressione delle partecipazioni possedute dal Comune di Montevago;

**Visto** il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio Salvatore Morreale;

**Visto** il parere favorevole di regolarità contabile del responsabile del servizio dott. Giuseppe Cambria;

### ESPRIME

**Parere favorevole** alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 12/12/2025 "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 Dicembre 2024".

Montevago,

Il Revisore

Dott. Giuseppe Romeo

